COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

CERUTI CARLO e ARMATO: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli delle stesse Amministrazioni (*Urgenza*) (1490);

NANNUZZI ed altri: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato (1901) 213

PRESIDENTE 213, 214

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 214

NANNUZZI 214

COLLESELLI, *Relatore* 214

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MATTARELLI GINO ed altri: Modificazione dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sul riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (478) . . 214

PRESIDENTE . . . 214, 215, 218, 219, 220

BRESSANI, *Relatore* . . . 214, 216, 217, 220

ARMATO 215, 216, 219

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* . . . 215, 218

NANNUZZI 216, 218, 220

TOZZI CONDIVI 216, 218, 219

ALMIRANTE 217

BERLOFFA 217, 219

JACOMETTI. 217

COLLESELLI 219, 220

PAG.

Proposta di legge (*Approvazione*):

PITZALIS, RUSSO SPENA, FINOCCHIARO e BUZZI: Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (438, 623, 833, 1019-*B*) 220

PRESIDENTE 220

Votazione segreta:

PRESIDENTE 220

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli delle stesse Amministrazioni (Urgenza) (1490); e Nannuzzi ed altri: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato (1901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato: « Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli delle stesse amministrazioni » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nannuzzi, Pi-

gni e Soliano: « Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato ».

Come la Commissione ricorda, l'esame di queste proposte di legge è stato sospeso perché il rappresentante del Governo ha presentato alcuni emendamenti. Il sottosegretario onorevole Gaspari ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Chiedo un rinvio di 24 ore perché si consenta al Governo un esame approfondito delle questioni relative agli emendamenti: probabilmente potremmo giungere al ritiro degli stessi, potendo il Governo presentare un separato disegno di legge.

PRESIDENTE. Se è possibile giungere al ritiro di emendamenti, che procurano preoccupazioni e se il rappresentante del Governo ci dà affidamento che probabilmente alla scadenza delle 24 ore (o anche delle 48 ore), ritirati gli emendamenti, sarà facilitato l'esame delle proposte di legge, credo che valga la pena ritardare l'approvazione delle proposte.

NANNUZZI. Signor Presidente, mi sembra che la questione – così come è stata posta con gli emendamenti – difficilmente possa trovare collocazione in questa proposta di legge in quanto la materia degli emendamenti esula dal contenuto delle proposte di legge. Mi dichiaro favorevole al breve rinvio se esso faciliterà l'ulteriore *iter* del provvedimento con il ritiro degli emendamenti.

COLLESELLI, *Relatore.* Sono d'accordo sul rinvio con la stessa motivazione addotta dal Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione di queste proposte di legge è rinviato a venerdì.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed altri: Modificazione dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sul riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino, Tantalo, Pucci Ernesto, Zugno, Prearo, Belci, Mengozzi, Armani, Rampa, Bartole, Colleselli, Bressani, Toros, Tozzi Condivi e Agosta: « Modificazione dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sul riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

L'onorevole Bressani, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore.* La proposta di legge di iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed altri si prefigge lo scopo di prorogare il termine previsto dall'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Quest'ultima, com'è noto, concerne la istituzione degli agronomi di zona e, per quanto più direttamente ci riguarda, il riordimento dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con il ricordato articolo 26 il legislatore ha ridotto a metà, per un perioio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità prescritta per l'avanzamento nelle carriere e conseguentemente ha ridotto a metà l'anzianità prevista per l'ammissione ai concorsi che sarebbero stati espletati dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Il citato articolo 26 della legge n. 1304 aveva l'obiettivo di accelerare gli avanzamenti e le promozioni dei funzionari dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per esigenze di natura funzionale, cioè al fine di giungere ad una normalizzazione degli uffici, facendo sì che questi ultimi fossero ricoperti effettivamente da quei funzionari che avessero qualifiche corrispondenti a quelle previste per detti uffici.

In realtà, è avvenuto che i tempi tecnici necessari per espletare le procedure di avanzamento (con speciale riguardo alle procedure necessarie per esperire i concorsi) hanno notevolmente limitato gli effetti che il disposto dell'articolo 26 della legge citata si proponeva. Pertanto, nell'ambito dell'Amministrazione dell'agricoltura, permangono situazioni di fatto per cui esistono uffici a cui sono preposti funzionari di grado inferiore. La proposta di legge in discussione ha appunto lo scopo di ovviare a queste situazioni di carenza, non completamente ovviate dalla legge n. 1304. La proposta, inoltre, assume una particolare attualità in relazione ad una nuova situazione di carriera o di ordinamento degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che si va profilando come conseguenza dell'approvazione della legge sugli enti di sviluppo.

Com'è noto, il disegno di legge sugli enti di sviluppo prevede all'articolo 11 la immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di circa tremila dipendenti (cioè, 2.977, per l'esatezza) degli enti di riforma o delle sezioni di riforma fondiaria di

altri enti; inoltre, esso prevede l'immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di detti dipendenti con la conservazione dell'anzianità, che gli stessi avevano maturato alle dipendenze degli enti di riforma. Pertanto, si verifica una situazione anomala per quanto riguarda i diritti, o meglio, le apettative di carriera dei dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quando un funzionario entra in carriera ha la legittima aspettativa di sviluppare questa sua carriera in relazione ai posti di ruolo e al numero di posti in organico, di funzionari in avanzamento. Tale legittima aspettativa, ovviamente, viene frustrata o ridotta quando si immette in ruolo personale, che aveva maturato altrove l'anzianità prevista anche per lo sviluppo di carriera e degli avanzamenti alle dipendenze di altra amministrazione, diversa dallo Stato, e che verrebbe inserito nei ruoli di un'amministrazione dello Stato.

In definitiva, alle ragioni di carattere generale, che militerebbero a favore di una proroga del termine di cui all'articolo 26 della legge n. 1304 per l'applicazione dei benefici di riduzioni dell'anzianità necessaria per l'avanzamento, si aggiungono ragioni di carattere contingente, in relazione alla ventilata approvazione della legge sulla istituzione degli enti di sviluppo e al trasferimento di una parte del personale già dipendente dagli enti di riforma nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La riduzione dell'anzianità necessaria per l'avanzamento, che è oggetto della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed altri, avrebbe l'intento di diminuire la portata degli inconvenienti che si lamentano, o si lamenterebbero, come conseguenza dell'applicazione dell'articolo 11 del progetto di legge sulla istituzione degli enti di sviluppo.

Detto questo sulle ragioni ispiratrici della proposta di legge in esame, aggiungo poche parole per illustrare il contenuto normativo della medesima.

Tecnicamente, la proposta di legge si presenta come una modifica alla legge del 1961: si sostituisce al termine biennale ivi previsto il termine quadriennale. Si ha in pratica, cioè, una riapertura di termini per l'applicazione dei benefici di riduzioni dell'anzianità, benefici già previsti dall'articolo 26 della legge n. 1304.

Al secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge si prevede che la stessa riduzione di anzianità valga anche per l'ammissione ai concorsi; e, più precisamente, anziché ai primi due concorsi dopo l'entrata in vigore della legge (come era previsto dall'articolo 26 della legge n. 1304), ai primi quattro concorsi dopo l'entrata in vigore della legge. Ciò in relazione alla estensione del termine biennale per una durata quadriennale.

Il relatore ha una sola osservazione da fare che potrebbe (ove oggi si passasse all'esame dell'articolo unico) preludere alla presentazione d'un emendamento. Il relatore rileva che le stesse esigenze che si sono prospettate per quanto riguarda il ruolo del Ministero dell'agricoltura valgono anche per il Corpo forestale. Esiste per il Corpo forestale, per i ruoli esecutivi del Ministero dell'agricoltura, nella legge 18 febbraio 1963, n. 301, l'articolo 19 che è del tutto analogo all'articolo 26 della legge n. 1304, e perciò anche in relazione al disposto di quell'articolo converrebbe introdurre la estensione di termini da due a quattro anni per l'applicazione dei benefici di riduzione dell'anzianità di cui alla proposta di legge del collega Mattarelli.

Per le ragioni esposte, il relatore raccomanda l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARMATO. Vorrei chiedere dei chiarimenti perché non ho presente il disposto dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961. Mi pare, tuttavia, di capire che questo dispositivo riguardante le anzianità agli effetti della promozione (a ruolo chiuso o aperto) riguardano l'avanzamento all'interno della pubblica amministrazione. Quindi, in via pregiudiziale, domando al relatore se, nella misura in cui riconosciamo al personale del Ministero dell'agricoltura il periodo di anzianità con riduzione alla metà, ecc., noi non apriamo automaticamente le porte (come ritengo che accadrà) ad una « deflagrazione a catena » di richieste di estensioni del beneficio a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Rispondo allo onorevole Armato e chiarisco che con la legge n. 1304 del 1961 sono stati riordinati e ampliati i ruoli organici del Ministero dell'agricoltura. In detta legge c'è una norma transitoria (cioè l'articolo 23, cui l'onorevole Armato si richiama) la quale aveva previsto la riduzione a metà, per due anni dall'entrata in vigore della legge, dell'anzianità richiesta. Questa è una norma ricorrente in tutte le leggi di ampliamento di organici. È una norma che è stata sempre riportata.

Ora, si chiede che, oltre al beneficio ottenuto, se ne aggiunga un altro: cioè, che la norma venga ulteriormente prorogata. È naturalmente una situazione che si presenta per tutta l'amministrazione statale che ha beneficiato d'una norma transitoria. Quindi, se questo si fa per il Ministero dell'agricoltura, indubbiamente per le stesse ragioni lo dovremo fare, poi, per gli altri ministeri. Si tratta d'una norma generale. Si tratta di quei beneficî particolari che sono stati concessi con carattere di generalità nelle leggi per l'ampliamento di organici.

Ora, una volta che questa norma venisse prorogata, si aprirebbe il problema dell'analoga aspettativa delle altre amministrazioni. Per questa ragione, a nome del Governo, mi dichiaro contrario.

ARMATO. In via pregiudiziale, vorrei ricordare che è all'esame del Parlamento una legge di delega che riguarda la riorganizzazione degli enti di sviluppo in agricoltura, che già è stata approvata dal Senato, e credo che – con emendamenti – sia in discussione presso la Commissione competente della Camera. Per quel che so, credo che la materia riguardante l'adeguamento dei ruoli del Ministero dell'agricoltura in relazione al personale proveniente dagli enti di riforma sia presente in quella legge. Non so se, anzi, la nostra Commissione debba dare il parere, e chiedo se quella legge è pervenuta alla nostra Commissione per il parere.

NANNUZZI. Questa proposta di legge sembra che tenda ad ovviare ad un inconveniente. Infatti, nella relazione scritta, e in quelal orale, il relatore ci ha detto che v'è stato un inconveniente: cioè, il limite di due anni posto dalla legge non è stato sufficiente per dare quel vantaggio che la legge voleva dare per coprire i posti, che si erano aumentati con la legge stessa.

Se non sbaglio, nel corso dell'altra e in questa legislatura abbiamo fatto una dozzina di leggi: per il Ministero delle finanze, per il Ministero del tesoro, per la Motorizzazione Civile, per la marina mercantile, ecc., e in ognuna di quelle leggi c'era questa norma relativa alla riduzione a metà dell'anzianità richiesta per le promozioni in vista dell'ampliamento degli organici. Anche per il Ministero delle poste, quando apportammo delle modifiche alla legge n. 119, credo che c'erano queste norme.

Sorge, ora, questo problema. Non so cosa sia accaduto negli altri Ministeri. Finora non ci è pervenuta segnalazione che il termine fissato nelle leggi non sia stato sufficiente. Può darsi che la burocrazia del Ministero stesso sia stata più burocratica delle altre e abbia lasciato trascorrere più tempo; cioè, non abbia saputo utilizzare in tempo quelle disposizioni di legge a vantaggio del personale. Sorge, però, una questione che non riguarda solo coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno potuto usufruire di quei vantaggi perché si è ritardato: quei requisiti sono stati maturati nel frattempo da molta altra gente, e non solo per due anni, ma per quattro anni.

BRESSANI, *Relatore*. Si tratta di due, non di quattro. La proposta sostituisce quell'articolo della legge del 1961. I quattro anni decorrono dal 1961 e i quattro concorsi dal 1961 (due sono stati già espletati). Cioè: sono quattro anni (ma due sono stati già espletati).

NANNUZZI. Poiché si fa riferimento non a quel personale, che aveva la richiesta anzianità allora e non ne ha potuto usufruire per motivi burocratici, ma si fa riferimento a tutto il personale, non viene forse a crearsi un problema nei confronti degli altri Ministeri? È giusto riconoscere determinati diritti, che non si sono potuti sodisfare per lentezza burocratica, è giusto coprire posti rimasti scoperti, è giusto dare al personale sodisfacimento delle proprie aspirazioni. Però, accogliendo tali esigenze, bisogna mettersi in condizione di poterle accogliere anche relativamente agli altri Ministeri, poiché sicuramente da parte mia nonché di altri saranno avanzate proposte al riguardo. È giusto, infatti, sodisfare le esigenze di altri impiegati rello Stato, che si trovano in analoghe condizioni.

TOZZI CONDIVI. Concordo con il relatore sui motivi, che militano a favore dell'approvazione della proposta di legge.

È vero che con altre leggi si è stabilita la riduzione di due anni dell'anzianità; è altrettanto vero che con altre leggi si è decisa una proroga, ma per quelle amministrazioni che non si sono trovate in condizioni di espletare nei termini fissati un determinato adempimento.

Ma in questo caso, come ha sottolineato il collega Armato, si vuole immettere nei ruoli dell'amministrazione pubblica un personale, che proviene da un altro ruolo, cioè dagli enti di riforma.

Certamente, si desidera che coloro che alla data di entrata in vigore della legge numero 1304 hanno già conseguito l'anzianità, possano essere sistemati in modo da non venire preceduti da coloro che li seguono. E in questo senso è il parere favorevole alla proposta di legge.

Io non riesco a comprendere l'obiezione del rappresentante del Governo, che non so se abbia parlato come rappresentante del Ministero delle poste o come rappresentante del Governo in generale.

ALMIRANTE. Devo dire che una volta tanto sono d'accordo col rappresentante del Governo, che non so se abbia parlato in qualità di rappresentante delle poste o della riforma burocratica. E sono d'accordo col rappresentante del Governo proprio per la motivazione di cui si sta parlando. È molto singolare il fatto che si approvi una legge sulla base d'una futura e prevista (ma non accertata) approvazione d'un articolo del disegno di legge, a cui ci si è richiamati.

Tutti sanno che esiste una specie di stato di guerra tra il personale attualmente facente parte del Ministero dell'agricoltura e il personale che dovrebbe entrare a far parte dei ruoli del Ministero stesso a seguito dell'approvazione (scontata in sede politica, ma in sede tecnica ancora non scontabile) del disegno di legge relativo agli enti di sviluppo. È molto strano che il Ministro dell'agricoltura non intervenga come mediatore in questa specie di guerra e non sia intervenuto per chiarire fin d'ora, in questa sede, la situazione che si verrebbe a determinare con l'immissione del nuovo personale proveniente dagli enti di sviluppo.

E non mi pare, che si possa legiferare in questo modo, attraverso iniziative che rappresentano interessi – sia pur legittimi, ma sempre interessi di parte – del personale del Ministero dell'agricoltura.

Senza dubbio, altri solleciteranno altri deputati per la presentazione di altre proposte di legge analoghe, e questo si verificherà per tutti gli altri Ministeri.

Chiedo, quindi, che il Governo faccia il suo dovere e che il Ministro dell'agricoltura si assuma le sue responsabilità e non si instauri questo curioso sistema di invocare una modifica ad una precedente legge a seguito d'una prevista approvazione (quindi non ancora avvenuta) d'un altro disegno di legge. La motivazione di fondo portata dal relatore è, infatti, questa: c'è in esame un disegno di legge relativo agli enti di sviluppo, c'è un articolo 11, che prevede una determinata norma; se quella norma sarà approvata, il personale attualmente in ruolo al Ministero dell'agricoltura si troverà in disagio; per evitare che si trovi in disagio se sarà approvato quel disegno di legge, intanto noi ne approviamo un altro. Io non ho mai sentito ragionare così! Sono, dunque, d'accordo col Governo in questo senso. Però invito il Ministro per la riforma burocratica, d'accordo col Ministro dell'agricoltura, ad esaminare questo problema in tutta la sua gravità, prima che scoppino « guerre intestine ».

BERLOFFA. Mi rendo conto, alla luce dei chiarimenti emersi finora nella discussione, che le differenze di vedute e le perplessità nascono in relazione ad un solo punto. Ciò appare evidente mettendo a confronto gli ultimi due interventi. In sostanza, mi chiedo se questa proposta di legge sia diretta a permettere (secondo non solo lo spirito ma anche la lettera della legge precedente) il necessario recupero del tempo perduto.

Il collega Nannuzzi chiede se vi sia un allargamento della base dei beneficiati, grazie alla riapertura dei termini di tempo, o se, invece, si tratti semplicemente di un prolungamento di termini ai fini dei concorsi, e non della maturazione dell'anzianità.

L'onorevole Tozzi Condivi afferma trattarsi di impiegati che, all'entrata in vigore della legge, avevano maturato già da tempo la normale (egli si sofferma su tale termine) anzianità, i quali, essendo stati promossi quando il biennio previsto dall'articolo 26 era già trascorso in parte, si sono venuti a trovare nella condizione di non beneficiare affatto della agevolazione di carriera. E, allora, la prima domanda che rivolge ai tecnici, che più di me conoscono queste cose, è questa: che cosa significa « normale » ai fini di questa legge? È una normalità ai fini di scatti interni?

BRESSANI, *Relatore*. Tre anni anziché uno e mezzo.

BERLOFFA. Seconda domanda: se l'essere stati constoro promossi in ritardo rispetto alle possibilità di accedere al concorso sia un fatto dipendente da colpa delle persone o da lento funzionamento del sistema.

A me pare che vada stabilito che, se per caso entro un'amministrazione non si siano rispettati per due volte i tempi previsti (prima per il concorso e poi per le promozioni), si tratta di sanare con senso di giustizia quanto può essere avvenuto a scapito di certi dipendenti che si sentivano nelle condizioni di poter usufruire dei benefici della legge.

Mi rimetto, quindi, al relatore e soprattutto ai colleghi perché sia charito il fatto del differente punto di vista del collega Nannuzzi e del collega Tozzi Condivi, perché solo dopo aver superato questo punto possono scomparire molte perplessità.

JACOMETTI. Vorrei far notare un fatto curioso: questo ministero aveva due anni a

disposizione e non ha fatto niente. Perché? Sono forse intervenuti fatti nuovi? È ora di finirla con questi sistemi!

In secondo luogo, mi pare che il ragionamento del collega Nannuzzi sia stato ripreso dal rappresentante del Governo, soprattutto dal rappresentante dell'Ufficio della riforma burocratica. Vi è, cioè, un allargamento di base, che non riguarda solo coloro che hanno maturato nel frattempo il diritto al beneficio.

In terzo luogo, vorrei chiedere al rappresentante del Governo se effettivamente, come pare, questo non apra la strada ad ulteriori misure che saranno richieste da altri. Verremmo, quindi, a creare un appesantimento proprio in quella riforma burocratica, che dovremmo invece cercare di agevolare e portare avanti nel modo migliore. Questo sistema di fare continuamente delle leggi di questo tipo mi pare contrario ad ogni sano e ragionevole criterio. Sarei, quindi, d'accordo col rappresentante del Governo nel respingere questo provvedimento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Temo di non essere stato sufficientemente chiaro prima. Cercherò di rimediare rispondendo alle obiezioni degli onorevoli colleghi.

Innanzitutto, il carattere della norma. È una norma transitoria la quale, in occasione d'un ampliamento di organico, mirava a facilitare le promozioni di certi funzionari che si trovavano in determinate condizioni. La norma aveva, quindi, una destinazione precisa; cioè, nel quadro generale del personale del Ministero dell'agricoltura, individuare certe determinate posizioni di carriera meritevoli d'un particolare trattamento e con norma assolutamente particolare; norma particolare che era per quella legge, ma che è stata particolare per tutte le altre leggi che hanno riguardato ampliamento di organici. Questa norma prevedeva la riduzione dell'anzianità per certe persone, per un personale in particolari condizioni, per certe promozioni e per certi concorsi. In sostanza dava un beneficio a funzionari, che avessero una posizione diversa da quella di altri colleghi e che la legge considerava appunto in modo particolare.

In sede di applicazione della norma è accaduto che vi erano funzionari a cui la norma non era destinata. Questi funzionari sono di due categorie: una categoria è costituita da funzionari, che avevano già l'anzianità necessaria e hanno avuto organicamente la loro promozione.

TOZZI CONDIVI. Ci sono quelli che per ritardo dello scrutinio si son trovati a non poter concorrere perché non ancora promossi. Cioè, io dovevo essere promosso in quel dato giorno, ma per ritardo nello scrutinio non ho potuto essere promosso.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo lo escludo nella maniera più assoluta! Vi sono stati i funzionari che avevano l'anzianità richiesta e sono stati regolarmente promossi.

TOZZI CONDIVI. Tutti lo stesso giorno?

PRESIDENTE. Avevano l'anzianità richiesta secondo la legge precedente generale, non secondo la nuova legge che agevolava.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sì, avevano l'anzianità secondo la legge generale.

Poi vi erano funzionari che avevano i requisiti previsti dalla norma transitoria: hanno partecipato ai concorsi e sono stati promossi.

Infine, altri funzionari non avevano i requisiti minimi per poter beneficiare della norma transitoria.

NANNUZZI. In quei due anni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ora, si chiede una norma che svisa completamente il concetto: giacché questa non è una proroga, ma è un'innovazione radicale, perché mira ad estendere alla generalità del personale del Ministero agricoltura i benefici d'una norma transitoria riservata ad una determinata categoria. Infatti, il legislatore non ha inteso concedere benefici di carriera alla generalità degli impiegati ed in egual misura, bensì una facilitazione – limitata nel tempo – a funzionari che si trovano in certe particolari condizioni. La modificazione ora proposta verrebbe a svisare il criterio instaurando il principio del concorso e della promozione in generale per tutto il personale in servizio, diversamente da altre amministrazioni in cui la norma è stata applicata limitatamente nel tempo. Questo dice il Ministero del tesoro.

In sostanza, chi non è stato promosso dice: io sono stato raggiunto da chi aveva anzianità minore della mia. Un altro dice: io voglio raggiungere il mio collega che aveva un anno di anzianità meno di me ed è stato promosso.

Ora, poiché si tratta di norma transitoria applicata in tutta l'Amministrazione statale, e, quindi, di un beneficio generale, è evidente che il problema merita un approfondimento.

In conclusione, poiché siamo in tema di accertamento di fatti, penso che un rinvio

sarebbe opportuno per dar modo al relatore stesso di fare accertamenti.

È chiaro che se alla vigilia d'una riforma della pubblica amministrazione si apre una falla di questo genere, essa si allargherà sempre più. Si muoveranno tutti i dipendenti degli altri Ministeri e vi sarà sempre un deputato che presenterà una proposta di legge e che avrà la possibilità di farla approvare. Andremmo incontro al caos!

Ripeto, propongo un rinvio per dar modo di approfondire le questioni, che ho esposto.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che il vizio d'origine sia nel famoso articolo 26 che ha creato già una prima situazione di disparità e produce, quindi, una catena di disparità.

ARMATO. Mi pare importante ed essenziale un'osservazione del relatore: cioè la raccomandazione di approvare questa proposta di legge in relazione a quanto la legge di delega sugli enti di sviluppo prevede in favore del personale proveniente dagli enti di riforma.

Credo, cioè, che, affinché la nostra Commissione possa dare un giudizio più pertinente sulla proposta di legge, si dovrebbe consentire al relatore di predisporre una relazione che approfondisca maggiormente le ipotetiche lesioni di diritti che verrebbero a verificarsi.

Inoltre, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo qui presente, e ricordando che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si è espresso favorevolmente circa la proposta di legge, io auspico un contatto dei due Ministri prima di legiferare in questa materia.

PRESIDENTE. Come regola, il Governo dovrebbe essere rappresentato unitariamente proprio dal Ministro per la riforma della pubblica amministrazione – trattandosi di questa determinata materia – e non dai Ministri dei vari reparti amministrativi!

BERLOFFA. A mio avviso, non si può continuare nella discussione se non si acquisisce la più completa conoscenza dell'intero contenuto della legge n. 1304. La proposta di legge Mattarelli Gino ed altri è diretta a sostituire soltanto due commi dell'articolo 26 della legge citata. A proposito dell'affermazione del rappresentante del Governo circa l'apertura alla generalità, può darsi che negli articoli precedenti al 26 siano invece contenute notevoli limitazioni, indicazioni dei requisiti, ecc. Nell'ultimo comma della proposta di legge attualmente in discussione, infatti, sono citati alcuni tipi di qualifiche. È necessario conoscere la storia delle anzianità maturate dopo l'entrata in vigore della legge n. 1304. In tema di anzianità, è necessario constatare se gli articoli precedenti al 26 della legge citata o lo stesso ultimo comma della presente proposta di legge limitino in qualche misura le categorie previste dalla legge precedente.

TOZZI CONDIVI. Desidero far presente alla Commissione che io sono uno dei presentatori della proposta di legge in discussione. Poiché si sono fatte questioni di carattere generale, credo che innanzitutto sia necessario stabilire che realmente non sia possibile legiferare in maniera tale da poter danneggiare altri Ministeri. È vero che il Ministro della riforma della pubblica amministrazione dovrebbe naturalmente rappresentare gli interessi di tutta l'amministrazione e, pertanto, regolare la materia in questione. Tuttavia, penso che nel presente caso si tratti di accertare situazioni di fatto di un Ministero. Quindi, soltanto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può dire se, nell'applicazione della legge, si siano causate determinate sperequazioni e se sia accaduto all'interno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il giorno stesso in cui un certo numero di impiegati hanno maturato l'anzianità, non hanno potuto beneficiare della norma.

L'impiegato che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 1304, abbia già maturato l'anzianità necessaria per essere promosso, non ha certo beneficiato della legge anche se per cause non direttamente dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E se la promozione ha addirittura tardato, egli ha impedito di maturare, nel biennio di efficacia della legge, il diritto al beneficio per la successiva promozione.

COLLESELLI. Concordo con le opinioni espresse dall'onorevole Tozzi Condivi. Desidero una sola precisazione. Il relatore ha affermato che la norma in discussione non è innovativa o rivoluzionaria, ma si limita ad un caso particolare, che potrebbe intendersi più facilmente qualora ci si riferisse alla discussione della legge n. 1304. In tal sede, infatti, è stata esaminata tutta la situazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; ci si è trovati di fronte ad una situazione particolarissima di quel Ministero. Non si tratta, pertanto, di una proposta di legge innovativa, che meriti una discussione di carattere generale; è, invece, ben limitata, compiendo un atto di integrazione relativamente ad al-

cuni provvedimenti che non hanno potuto essere eseguiti.

NANNUZZI. Se ciò fosse vero, la proposta dovrebbe essere formulata diversamente.

COLLESELLI. Se la proposta di rinvio è semplicemente diretta ad un approfondimento della materia, io sono favorevole. Non potrei accoglierla diversamente, anche per le considerazioni espresse dall'onorevole Almirante.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare una considerazione espressa dall'onorevole Nannuzzi, relativa al pericolo che analoghe iniziative siano presentate per altre categorie di personale. Ciò sarebbe davvero disastroso. Il relatore, pertanto, nell'approfondire le implicazioni della legge, è pregato di tener conto che si tratta di assolvere alle esigenze di un caso del tutto particolare e, pertanto, che la formulazione della legge non deve dar adito a dubbi in tal senso.

BRESSANI, *Relatore*. Intendo precisare che le motivazioni assunte per giustificare le proposte di accoglimento sono esclusivamente attinenti alle esigenze funzionali del Ministero dell'agricoltura, allo stato della legislazione vigente e in relazione alle modalità di applicazione del disposto dell'articolo 26 della legge n. 1304.

Il Relatore ha ritenuto opportuno informare la Commissione che esiste un disegno di legge, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera, che, qualora venga approvato con un suo certo articolo 11, creerà altri problemi (senza con ciò voler iscrivere alcuna ipoteca sulla volontà del legislatore !).

Comunque, ripeto, le motivazioni e le informazioni del relatore attengono alle esigenze funzionali del Ministero dell'agricoltura; e per un più approfondito accertamento di queste esigenze e del modo col quale si è applicato l'articolo 26 della legge n. 1304, il relatore è favorevole ad un rinvio del seguito della discussione nello spirito sottolineato dal collega Colleselli, cioè al fine di consentire anche all'Amministrazione della agricoltura – rappresentata dal suo Ministro – di valutare queste esigenze e di esporci il suo parere.

NANNUZZI. Possibilmente concordandolo col ministro per la riforma burocratica.

PRESIDENTE. Secondo la motivazione ora illustrata dal Relatore, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Russo Spena, Finocchiaro e Buzzi: Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (438, 623, 833, 1019-*B*).

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 4 giugno scorso approvammo le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento e rinviammo la votazione a scrutinio segreto del provvedimento in attesa del parere della V Commissione Bilancio. Il parere, favorevole, è pervenuto: la proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri, Russo Spena, Finocchiaro e Fusaro, Buzzi ed altri (438, 623, 833 e 1019-*B*).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis, Russo Spena, Finocchiaro e Buzzi: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (438, 623, 833, 1019-*B*):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Berloffa, Bressani, Caprara, Carcaterra, Castelli, Cavallari, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI